

Allegato "A" ai nn.5252/3772

STATUTO

DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita una Società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, denominata "SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni" (di seguito denominata "Società") in sigla "SAS S.C.p.A."

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha la propria sede legale nel Comune di Palermo, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

2.2 La società, per lo svolgimento della propria attività può usufruire di strutture rese disponibili dalla Amministrazione Regionale.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050.

3.2 Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci tale durata può essere prorogata o la società anticipatamente sciolta o trasformata.

NATURA - OGGETTO SOCIALE



Articolo 4

Natura

4.1 La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2325 del codice civile e non ha scopo di lucro.

4.2 La partecipazione azionaria alla Società è riservata esclusivamente:

- alla Regione Siciliana, che la esercita ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni e che detiene la maggioranza delle azioni;
- alle Aziende del Servizio Sanitario regionale siciliano, ivi compreso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;
- agli Enti Parco dell'Etna, dei Nebrodi, delle Madonie ed al Parco Fluviale dell'Alcantara.

4.3 E' in ogni caso vietata la partecipazione azionaria di società ed enti di qualsiasi natura e denominazione non aventi partecipazione pubblica totalitaria.

Articolo 5

Oggetto sociale

5.1 La Società ha per oggetto la prestazione di servizi strumentali alle attività della Regione Siciliana e delle Aziende e/o Enti pubblici azionisti in conformità alle determinazioni assunte in sede di controllo analogo. Per conseguire la suddetta finalità la Società, con mezzi, strutture e personale

proprio, può, a titolo esemplificativo, esercitare le seguenti attività:

- gestione servizi di supporto socio sanitari;
- gestione di impianti, strutture e attrezzature sanitarie;
- gestione di servizi di sanificazione;
- gestione di servizi di manutenzione;
- gestione servizi di pulizia;
- gestione servizi di portierato e/o uscierato;
- gestione servizi di custodia e vigilanza;
- gestione di servizi di supporto amministrativo ed organizzativo;
- gestione dei servizi di digitalizzazione e data entry;
- gestione servizi di front-office;
- gestione servizi di logistica e trasporti;
- gestione servizi di magazzino;
- gestione servizi di igiene ambientale;
- gestione e manutenzione beni immobili, foreste e verde pubblico;
- gestione dei servizi di progettazione, manutenzione, rinaturazione e conservazione delle aree naturali protette;
- gestione dei servizi zootecnici e veterinari, anche avvalendosi dell'utilizzo di sistemi informatici e di monitoraggio;
- gestione di servizi di risanamento e bonifica, nonché di messa in sicurezza di aree ambientalmente degradate e realizzazione di opere edili ed impiantistiche ad esse connesse e/o



strumentali;

- nel rispetto della normativa vigente del settore dei beni culturali:

- gestione servizi di conservazione ordinaria e straordinaria, restauro, nonché la fruizione dei beni culturali, nelle aree archeologiche, nei siti museali, nelle gallerie, nelle pinacoteche, biblioteche e nei palazzi ed edifici monumentali d'interesse storico ed artistico, ivi compreso il servizio di catalogazione, allestimento e/o gestione di mostre in Italia o all'estero;

- gestione servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

- gestione servizi di vendita di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di riproduzioni di beni culturali;

- gestione servizi di accoglienza, di informazione, di guida, e di assistenza didattica; - gestione dei servizi aggiuntivi di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42;

- gestione servizi di vendita dei biglietti di ingresso.

5.2 La società ha inoltre per oggetto:

1) le attività di valorizzazione, trasformazione e commercializzazione del patrimonio immobiliare dei soci e delle aziende ed enti verso i quali viene svolta la propria attività e così a titolo esemplificativo:

- a) gestire il patrimonio immobiliare, svolgendo direttamente ed indirettamente tutte le relative attività, ivi comprese quelle di approvvigionamento dei connessi fabbisogni per quanto riguarda lavori, servizi e forniture, nel rispetto della normativa vigente, nazionale comunitaria;
- b) definire, individuare, attuare ed implementare le politiche, le strategie, i progetti e le iniziative per la valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare;
- c) far conseguire al patrimonio immobiliare la massima redditività, anche mediante interventi di restauro, manutenzione, conversione, nonché di messa a reddito, locazione, dismissione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione;
- d) definire e mantenere aggiornato, anche attraverso idonei strumenti informatici, il censimento del patrimonio immobiliare e della relativa gestione, ivi compresa quella conservativa e manutentiva, acquisendo una progressiva e puntuale conoscenza di detto patrimonio immobiliare, anche in termini amministrativi, tecnici, giuridici;
- e) la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di legge regionali, del personale già dipendente dagli Enti economici AZASI, EMS ed ESPI nonché dalle Società a totale partecipazione dagli stessi controllate. La Società potrà altresì svolgere altre attività ad essa affidate dalle leggi della Regione Siciliana;



2) le attività finalizzate alla promozione dello sviluppo e della competitività del sistema Regione, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale, anche nel settore dell'Innovation Technology e così a titolo esemplificativo:

- a) lo svolgimento di attività legate all'attrazione di investimenti di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo locale;
- b) lo sviluppo dell'innovazione e della competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali;
- c) la promozione della competitività e delle potenzialità attrattive del territorio;
- d) la promozione della nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti in qualunque settore operino;
- e) lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa anche nei settori agricolo, turistico e del commercio;
- f) la consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari anche con l'attivazione di operazioni finanziarie nel rispetto delle normative di riferimento;
- g) supportare la Regione Siciliana nel miglioramento dei servizi destinati al mercato del lavoro ed alle politiche attive del lavoro e di favorire l'evoluzione delle dinamiche della

domanda e dell'offerta del lavoro anche attraverso l'utilizzazione e la diffusione dell'innovazione tecnologica e metodologica;

h) svolgere attività di assistenza tecnica e/o certificazione, a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europee, nel rispetto della normativa di riferimento;

i) realizzare e gestire "incubatori d'impresa" presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende e ricevere servizi utili per lo svolgimento della propria attività.

5.3 La Società può svolgere attività di studio e di ricerca, purché strumentali all'oggetto sociale.

5.4 La Società svolge le specifiche attività nei confronti dei soci, che costituiscono gli unici committenti della Società. L'affidamento dei servizi e delle attività oggetto del presente Statuto è regolamentato da apposita convenzione "quadro" tra la Società e il Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione.

5.5 In ogni caso oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato può essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della socie-



tà.

5.6 Nelle convenzioni verranno individuati, in particolare, l'oggetto dell'attività da porre in essere, gli obblighi ed i compiti che la società deve assolvere, la regolamentazione dei servizi, l'efficacia e la decorrenza della convenzione, i criteri di determinazione e di trasferimento dei corrispettivi da parte dei Soci committenti, le strutture logistiche da utilizzare, la struttura dei controlli da adottare, gli strumenti operativi, gli adempimenti a carico dell'amministrazione.

5.7 La Società stipula appositi contratti di servizio, inerenti le attività affidate, con le competenti strutture amministrative dei Soci. Nei suddetti contratti di servizio, si provvederà, in particolare, a determinare il corrispettivo dei servizi resi in favore dei committenti (Soci consorziati) nella misura necessaria alla copertura dei costi di produzione del singolo servizio reso, nonché della corrispondente quota del costo generale della struttura produttiva ad esso imputabile, determinata con criteri oggettivamente riscontrabili.

5.8 La società può acquisire partecipazioni, anche di controllo, in altre società di capitali, anche a scopo lucrativo, purché a totale partecipazione pubblica e aventi ad oggetto lo svolgimento di attività strumentali, direttamente o indirettamente, in via prevalente in favore degli enti partecipanti, nel rispetto delle finalità consortili della società.

5.9 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà

strutturarsi in divisioni costituenti autonomi rami d'azienda, con conseguenti rilevazioni analitiche di costi e ricavi per l'individuazione dei risultati economico/gestionali delle singole attività svolte.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6

Capitale Sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 162.000,00 (centosessantaduemila) diviso in 32.400 (trentaduemilaquattrocento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 (cinque) ciascuna.

6.2 Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, anche in misura non proporzionale o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 7

Azioni

7.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni sono nominative.

7.2 La qualità di azionista costituisce, di per se sola, adesione al presente Statuto.

7.3 L'Assemblea può deliberare di emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni stabilendone la relativa disciplina.

Articolo 8



Finanziamenti dei soci

8.1 La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione dei finanziamenti da parte dei soci è libera.

I SOCI - REQUISITI - DIRITTI - DOVERI

Articolo 9

Ammissione dei Soci

9.1 L'ammissione di nuovi soci può avvenire per sottoscrizione di nuove azioni o per acquisto di azioni già emesse.

9.2 Per l'ammissione alla società, mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione, gli aspiranti soci devono inoltrare la domanda alla società; spetta all'Assemblea ordinaria con i quorum dell'assemblea straordinaria la relativa deliberazione di ammissione.

9.3 Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

9.4 I soci che entrano a far parte della società sono tenuti all'adempimento di tutte le obbligazioni previste anche con riferimento a quanto stabilito al comma precedente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

9.5 Nel caso di ingresso di nuovi soci mediante l'acquisto di azioni già emesse, dovranno essere osservate le procedure di cui al successivo articolo 12.

9.6 Il domicilio dei consorziati, per quanto attiene i loro rapporti con la Società consortile, è quello risultante dal libro soci; in mancanza si fa riferimento alla sede legale. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 10

Doveri dei consorziati

10.1 I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto, le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali, la convenzione "quadro", i contratti di servizio e le norme in merito al controllo analogo.

Articolo 11

Diritti dei consorziati

11.1 I soci esprimono in Assemblea, nella persona di chi li rappresenta legalmente, personalmente o per delega, tanti voti quante sono le azioni possedute.

11.2 I soci consorziati hanno diritto di acquistare, proporzionalmente alle azioni possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi o esclusioni dei soci consorziati ovvero per vendite parziali delle carature azionarie di soci, con le modalità di cui al successivo art. 12.



Articolo 12

Trasferimento di azioni

12.1 E' da considerarsi improduttivo di effetti nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale ed è fatto divieto all'Organo amministrativo della società di iscrivere nel libro dei soci ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione del presente comma.

12.2 Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, e ad eccezione dei trasferimenti posti in essere dalla Regione Siciliana, il trasferimento delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi secondo le disposizioni previste dai successivi commi del presente articolo.

12.3 Il socio (diverso dalla Regione Siciliana) che intende trasferire le proprie azioni deve informare con lettera raccomandata A.R., o a mezzo PEC, l'Organo amministrativo, il quale ne dà comunicazione a tutti gli altri soci. Questi possono rendersi acquirenti delle azioni offerte, in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, le azioni saranno trasferibili nel rispetto del comma 1 del presente articolo.

12.4 Il valore delle azioni è determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter del codice civile.

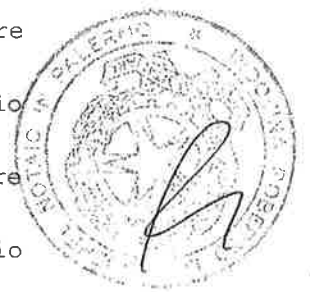
Articolo 13

Recesso ed esclusione del socio

13.1 La qualità di socio consorziato si perde per recesso o per esclusione:

a) recesso del socio: oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata da inviarsi almeno cinque mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale all'Organo amministrativo il quale, entro il mese successivo al ricevimento della raccomandata, provvederà a convocare l'Assemblea per i provvedimenti di cui sopra. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere adempiuti. La liquidazione delle azioni per le quali il socio ha validamente esercitato il recesso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto del recesso medesimo. Il socio receduto, dal giorno dell'esercizio del diritto di recesso e fino alla data di liquidazione, ha diritto di assistere alle assemblee senza diritto di intervento o di voto.

b) Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del socio che:



- 1) si sia reso insolvente;
- 2) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni della società;
- 3) abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

13.2 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della società consortile.

13.3 La deliberazione può essere impugnata ai sensi di legge. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

13.4 La liquidazione delle azioni del socio escluso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto dell'esclusione medesima, al netto delle eventuali insolvenze od effetti economici causati dalle inadempienze del socio escluso.

Articolo 14

Liquidazione della quota al socio uscente

14.1 La liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, ovvero deliberata l'esclusione, comporta la preventiva offerta in opzione delle azioni stesse agli altri soci, in proporzione alle carature da essi possedute. Nel caso in cui le azioni offerte rimangano inoptate, le stesse saranno rimborsate mediante acquisto da parte della so-

cietà utilizzando le riserve di legge od in mancanza mediante altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

BILANCI - CONTRIBUTI

Articolo 15

Bilanci

15.1 I bilanci annui consuntivi, redatti a cura dell'Organo amministrativo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

15.2 In caso di comprovate necessità e nel rispetto dell'articolo 2364 del C.C. l'approvazione dei bilanci consuntivi potrà essere effettuata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.3 L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

15.4 E' fatto divieto di distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Articolo 16

Contributi dei Consorziati

16.1 L'Assemblea può deliberare a carico dei soci il pagamento di contributi annuali a copertura dei servizi generali e di quelli connessi al programma annuale di attività individuando criteri, modalità e termini per i versamenti.

Articolo 17



Contribuzioni

17.1 Alla Società Consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti pubblici, Organismi economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividano gli scopi della società.

17.2 Nell'eventualità che i contributi dovessero essere deliberati a favore della Società Consortile da soggetti non Soci, conferiti tramite soggetti Soci, tali contributi non saranno rapportati alla partecipazione dell'intermediario.

ORGANI SOCIALI

Articolo 18

Organi Sociali

18.1 Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci consorziati;
- b) l'Amministratore Unico;
- b) o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale ed eventualmente il Revisore legale dei conti.

18.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

18.3 E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 19

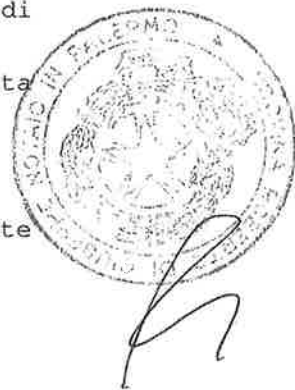
Costituzione dell'Assemblea

19.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci prima dell'inizio dell'Assemblea.

19.2 Le Assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente Statuto obbligano tutti i consorziati anche se non sono intervenuti o dissenzienti.

19.3 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in loro assenza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

19.4 L'Assemblea, le cui deliberazioni non siano verbalizzate da notaio, nomina il segretario.



Articolo 20

Convocazione delle Assemblee

20.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche su domanda dei soci consorziati a norma dell'art. 2367 C.C. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero nel Comune ove ha sede la Società. In caso di impossibilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico o di inattività di questi ultimi, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppu-

re su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

20.2 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci consorziati, all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, e ai sindaci, mediante lettera raccomandata A.R. o a mano con firma per ricevuta, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La posta elettronica (PEC) o il telefax possono sostituire la raccomandata A.R. o a mano purché detti mezzi di trasmissione garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine stabilito al periodo precedente. In tal caso l'avviso di convocazione andrà comunicato nel luogo o presso l'indirizzo e-mail o il numero di utenza telefax comunicati dai soci, dall'Organo amministrativo e dai sindaci alla società e che risultino dai libri sociali.

20.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea.

20.4 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione qualora nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono essere fissate con almeno un giorno di intervallo.

20.5 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si

reputa regolarmente costituita quando in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti ritenendosi non sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti, mediante lettera raccomandata A.R., o fax o e-mail.

Articolo 21

Votazioni

21.1 Ciascun socio consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero di azioni possedute.

21.2 Ogni socio consorziato che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio, nel rispetto dell'art. 2372 del C.C., per delega scritta, che deve essere conservata dalla società, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

21.3 La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti della società.

21.4 Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 C.C.

21.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verba-



le sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

21.6 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

21.7 Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

21.8 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accerta-

re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 22

Assemblea ordinaria e attività di controllo dei soci

22.1 L'Assemblea ordinaria esercita le funzioni di indirizzo e decisionali. In particolare all'Assemblea ordinaria spetta di:

a) approvare i bilanci consuntivi entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti;

b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione individuandone tra essi il Presidente e/o il Vice Presidente, o l'Amministratore Unico;

c) nominare i componenti del Collegio Sindacale, nonché il suo Presidente così come descritto al successivo art.36 ed eventualmente il Revisore;

d) deliberare i compensi da corrispondere all'amministratore e ai componenti degli organi;

e) approvare preventivamente, anche ai fini dell'esercizio del



controllo, i programmi annuali di attività, il budget preventivo relativo ad ogni esercizio, i piani strategici ed industriali;

f) autorizzare l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o la dismissione di servizi già esercitati;

g) approvare l'acquisto o l'alienazione di immobili, la contrazione di mutui e altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno di spesa pari o superiore al 50% del patrimonio netto della Società derivante dall'ultimo bilancio approvato;

h) approvare il piano anti-corrruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190) nel rispetto della normativa in materia e delle linee guida dell'ANAC;

i) deliberare sugli altri argomenti rimessi alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento interno e sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.

22.2 Nel caso in cui l'Assemblea, nell'approvare e/o autorizzare il compimento degli atti o delle attività sopra evidenziate, ponga specifiche prescrizioni a carico dell'Organo amministrativo, ciascun Socio, nel caso in cui ritenga che la Società consortile non si sia conformata alle prescrizioni indicate, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., la convocazione immediata dell'Assemblea per l'adozione dei prov-

vedimenti conseguenti, inclusa la revoca dell' amministratore.

22.3 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi del capitale sociale. Le deliberazioni sono approvate con tanti voti favorevoli rappresentanti la metà più uno del capitale sociale presente e rappresentato.

22.4 In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

Articolo 23

Assemblea Straordinaria

23.1 L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

23.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si costituisce con la presenza di soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di soci che pure rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 24

Organo amministrativo (Composizione e nomina)

24.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché la firma e la rappresentanza della società



di fronte ai terzi e in giudizio, oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento costi, da un Consiglio di Amministrazione.

24.2 Il predetto Consiglio può essere composto da tre o da cinque membri, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci nel rispetto della normativa in tema di società a partecipazione pubblica (art. 11 Testo Unico) e avuto particolare riguardo al disposto del DPR 251/2013 e s.m.i.

24.3 L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

24.4 Tutti gli Amministratori devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e sono tenuti ad assicurare ai Soci l'esercizio di funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale.

24.5 Inoltre, ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'art. 1 della L. 26 dicembre 2006, n. 296, del comma 32-bis dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell'art. 71 della L. 18 giugno 2009, n. 69, non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

24.6 I componenti l'Organo Amministrativo hanno diritto al

rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai compensi, se deliberati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

24.7 E' esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è inoltre vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 25

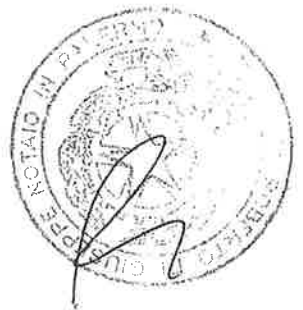
Organo amministrativo (Poteri)

25.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci ed agli Enti titolari di controllo analogo.

25.2 L'assemblea dei soci provvede alla nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione, individuando all'interno di quest'ultimo il Presidente ed occorrendo il Vice Presidente, precisandosi che tale ultima carica può essere attribuita soltanto quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

25.3 L'Organo Amministrativo delibera l'assegnazione dei poteri sia all'interno del Consiglio sia da attribuire al Direttore Generale.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe



di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

25.5 L'organo amministrativo predispone i programmi annuali di attività, il budget preventivo relativo ad ogni esercizio, i piani strategici ed industriali ed i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

25.6 Trasmette report periodici agli Enti soci per aggiornarli sull'andamento delle attività e sulle modalità di gestione dei servizi e sulle attività affidate alla Società per il perseguimento dell'oggetto sociale.

25.7 L'organo amministrativo provvede altresì annualmente alla redazione di una relazione sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.

Direttore Generale

25.8 L'organo amministrativo, previa delibera favorevole dell'assemblea ordinaria dei soci e con modalità di pubblica evidenza, può nominare e/o revocare un Direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza.

25.9 Al Direttore Generale, quando nominato, è affidata la responsabilità della gestione operativa della società, dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dall'organo amministrativo, e del coordinamento tra le Aree operative e i dirigenti delle stesse.

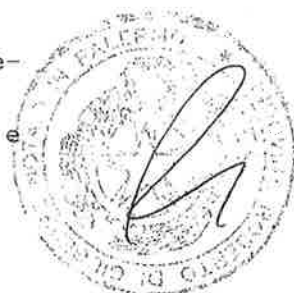
Articolo 26

Presidente

26.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

26.2 In particolare al Presidente, oltre la rappresentanza legale ed istituzionale e la firma sociale, sono riconosciuti i seguenti poteri:

- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- dirige, coordina e modera la discussione;
- proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla puntuale attuazione delle predette deliberazioni, delle strategie aziendali, del piano industriale e del budget.



Articolo 27

Riunioni

27.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede sociale ovvero nel Comune ove ha sede la Società.

27.2 In caso di comprovata opportunità, urgenza o necessità esso può essere convocato altrove, purché in Italia.

27.3 La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte

del Presidente è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

27.4 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, da spediti almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

27.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

27.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età, o dal Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

27.7 Alle riunioni del Consiglio è ammesso a partecipare anche il Direttore Generale al quale non è riconosciuto il potere di voto.

27.8 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

27.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

27.10 Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 28

Compensi

28.1 Ai membri dell'organo amministrativo viene riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea in base a quanto indicato nel Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni, per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

28.2 E' esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è inoltre vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

28.3 All'assemblea spetta altresì la determinazione degli e-



ventuali compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 29

Rappresentanza legale

29.1 All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della società ed il relativo potere di firma.

29.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente.

29.3 La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

29.4 I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 30

Controllo analogo

30.1. La Società opera su incarico e committenza della Regione Siciliana e degli organismi di diritto pubblico consorziati, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Siciliana e dagli altri Enti pubblici consorziati sui propri uffici, in forma diretta a mezzo di Dirigenti, Funzionari o Personale interno a ciò preposto.

30.2 Il controllo viene esercitato anche in via preventiva su tutta l'attività della società, con particolare riguardo ai principali atti di amministrazione ed alle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come di volta in volta individuati a mezzo di circolari e direttive all'uopo emanate, verificando tra l'altro la rispondenza degli atti dell'organo amministrativo alle direttive ed agli indirizzi di ciascuna Amministrazione controllante cui spetta il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

30.3 Nell'esercizio della attività di controllo ed in esito allo stesso ciascun Ente controllante può impartire alla Società direttive, istruzioni operative e disposizioni di servizio analogamente a quanto ad esso consentito nei confronti dei propri uffici interni, con effetto vincolante e dovendosi a tal fine considerare la Società stessa come entità interna dell'Ente controllante.

30.4 Restano in ogni caso salve le ulteriori modalità di controllo analogo esercitate da tutti i soci, nell'ambito delle prerogative loro attribuite dalla normativa di settore, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

30.5 L'attività di controllo deve sempre svolgersi garantendo la partecipazione democratica delle amministrazioni controllanti e privilegiando di volta in volta le disposizioni impartite in tema dalle singole amministrazioni destinatarie



dell'attività sociale per la parte di loro esclusiva competenza.

Articolo 31

Giusta causa di revoca degli Amministratori

31.1 Oltre a quanto previsto per legge e dall'ultimo comma dell'articolo 33 del presente statuto, costituisce giusta causa per la revoca dell' Amministratore l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento e/o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte di quest'ultima con riferimento ad attività gestionali esaurite ovvero in corso nonchè il mancato adeguamento ai vincoli imposti di volta in volta dalle norme in materia di patto di stabilità.

31.2 A decorrere dal quarto esercizio sociale la presenza di perdite di bilancio costituisce giusta causa per la revoca dalla carica di Amministratore Unico o componenti del Consiglio di Amministrazione.

31.3 Oltre a quanto previsto per legge e dal presente statuto, costituisce giusta causa per la revoca degli Amministratori l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dai soci in sede di controllo analogo e/o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte dei soci con riferimento ad attività gestionali esaurite ovvero in corso.

Articolo 32

Decadenza dalla carica di Amministratore

32.1 L'amministratore della Società che per più di tre esercizi finanziari abbia registrano il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali, decade dalla carica, fatti salvi gli accertamenti sulla sussistenza degli estremi per l'azione di responsabilità.

Articolo 33

Trasmissione Documenti

33.1 L'organo amministrativo dovrà trasmettere semestralmente al Socio Regione Siciliana e agli altri soci che ne facciano richiesta la seguente documentazione:

- a. una relazione semestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- b. copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;
- c. gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corrispondenza di emolumenti accessori (assegni ad personam, supermini-



mi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l'adozione dei provvedimenti;

d. un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);

e. un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;

f. un report con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti interessati dall'erogazione del Servizio;

oltre il memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione in vigore.

Ai sensi del comma 7, art. 33 LRS 9/2015, l'organo amministrativo dovrà in ogni caso trasmettere al socio Regione Siciliana per le verifiche di competenza i seguenti tre fondamentali atti generali, di programmazione e gestione:

- il piano operativo strategico (Pos);
- il piano dei Servizi e del personale;
- il piano economico annuale (Pea).

nonché qualsiasi ulteriore documentazione dovesse essere richiesta dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana.

33.2 La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte dell'organo amministrativo costituisce giusta causa per la revoca del mandato del legale rappresentante e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

CONTROLLO

Articolo 34

Controllo contabile

34.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 35

Revisione legale dei conti

35.1 L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. Su decisione dell'Assemblea ordinaria, la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

35.2 L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 36

Collegio Sindacale

36.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci su designa-



zione della Regione Siciliana.

36.2 Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

36.3 L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

36.4 Il mancato assolvimento degli adempimenti stabiliti per legge e delle indicazioni che di volta in volta saranno assegnate e/o fornite da parte della Regione costituisce giusta causa per la revoca del mandato dei componenti del Collegio Sindacale e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

Articolo 37

Parità di genere

37.1 La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

37.2 Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organi amministrativi e di controllo, di composizione collegiale, conformi al detto D.P.R., in base al quale deve essere garantito, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di ciascun organo.

37.3 Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide

le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.

37.4 La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

37.5 In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal superiore decreto, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, l'organo amministrativo, o in subordine il collegio sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e contestualmente convocare apposita assemblea che deliberi la ricostituzione dell'organo collegiale interessato.



Articolo 38

Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001

38.1 L'Organo Amministrativo predispone un regolamento, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, dove individuare, oltre ai requisiti necessari, le modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

38.2 Ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza potrà essere riconosciuto un compenso lordo complessivamente non su-

periore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di componente dell'organo amministrativo.

38.3 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuite all'organo di controllo.

Articolo 39

Codice Antimafia ed Anticorruzione

39.1 L'Organo amministrativo è tenuto all'adozione dei principi enunciati dal "Codice Antimafia ed Anticorruzione della Pubblica Amministrazione" di cui alla deliberazione di Giunta n. 514 del 4 Dicembre 2009, ed in generale della legislazione antimafia, di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti ed ai sub contratti, nonché l'istituzione della figura del "Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari" senza prevedere alcun compenso aggiuntivo.

SCIoglimento - RINVIO - CONTROVERSIE

Articolo 40

Scioglimento

40.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

40.2 Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà restituito ai Soci consorziati in rapporto alle quote di

partecipazione al capitale sociale.

Articolo 41

Rinvio alle disposizioni di legge

41.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di Società Consortile sotto forma di Società per Azioni.

Articolo 42

Controversie

42.1 Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori sono di competenza del Foro di Palermo.

Palermo, 22 dicembre 2020

Firmato: Giuseppe Di Stefano, Roberto Indovina - Notaio

COPIA, conforme al suo originale, in più fogli muniti delle prescritte firme, ed al suo allegato, nei miei rogiti.

PER USO: consentito

Palermo, 23 dicembre 2020

Pininfarina

